



732.02

Berna, 24 gennaio 2006

### Ai Governi cantonali

#### **Cessione dell'arma personale in occasione del proscioglimento dall'obbligo militare; consultazione concernente il nuovo disciplinamento dell'accertamento degli eventuali motivi d'impedimento**

Signore Consigliere e signori Consiglieri di Stato,

il 2 marzo 2004 abbiamo inviato ai direttori cantonali degli affari militari una circolare con cui si proponeva loro uno schema relativo alla procedura per l'accertamento degli eventuali motivi d'impedimento al momento della cessione dell'arma personale. Lo scopo di tale circolare era di assicurare l'applicazione delle pertinenti prescrizioni dell'ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS 514.10) e di armonizzare la procedura nei Cantoni. Dette prescrizioni – che rinviano ai motivi d'impedimento conformemente alla legge sulle armi – sono applicabili dal 2001.

La circolare in questione ha dato luogo a reazioni di vario genere da parte delle pertinenti Direzioni cantonali. Anche se vi era un consenso in merito all'obiettivo, vale a dire impedire nel limite del possibile un uso abusivo delle armi, vi erano però opinioni diverse per quanto riguarda le misure per raggiungerlo. Per tale motivo, nel mese di settembre 2004, per il tramite della Conferenza dei direttori cantonali degli affari militari e della protezione civile e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, abbiamo svolto un sondaggio presso le Direzioni cantonali competenti allo scopo di valutare le esperienze e di raccogliere proposte in vista dell'ottimizzazione delle procedure. Anche tale sondaggio ha evidenziato opinioni e proposte diversificate. Le proposte andavano da una semplice autodichiarazione da parte dei militari alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale, fino alla richiesta di un permesso d'acquisto di armi per poter conservare l'arma personale. Le Direzioni erano concordi nel ritenere che la soluzione attuale cagiona degli oneri e dei costi che non sono risarciti dalla Confederazione. Si attende inoltre una soluzione uniforme e vincolante per i Cantoni.

Di conseguenza, abbiamo invitato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e della Federazione sportiva svizzera di tiro a discutere su una soluzione futura per la verifica degli eventuali motivi d'impedimento al momento della cessione dell'arma personale. Questo gruppo di lavoro si è riunito il 26 agosto 2005. Nel corso delle discussioni, una larga maggioranza dei partecipanti si è

pronunciata a favore della richiesta di un permesso d'acquisto di armi. Un partecipante ha avvantaggiato una soluzione consistente nel richiedere un estratto del casellario giudiziale. I vantaggi e gli svantaggi delle differenti soluzioni sono riassunti nella tabella allegata. Va inoltre rilevato che, per motivi inerenti alla parità di trattamento, per la consegna di armi personali in prestito dev'essere scelta una soluzione analoga a quella per la cessione in proprietà dell'arma personale. È stato convenuto che il DDPS consulti ancora i Governi cantonali per chiedere il loro parere sull'ulteriore modo di procedere. Poiché dagli accertamenti condotti finora emerge che i Cantoni, pur desiderando una soluzione uniforme, seguono prassi differenti, riteniamo giustificato condurre una consultazione approfondita presso i Governi cantonali circa i futuri orientamenti.

Vi invitiamo pertanto a esprimere il vostro parere al riguardo, indicando a quale variante, tra le possibili soluzioni elencate nell'allegato, dev'essere data la preferenza dal vostro punto di vista e specificando quali motivi vi conducono a tale scelta.

Vi saremmo grati se poteste trasmetterci il vostro parere entro il 15 marzo 2006. Il nuovo disciplinamento confluirà nelle revisioni della OEPM e dell'ordinanza sul tiro, previste per il 2007 e attualmente in fase di elaborazione.

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Vogliamo gradire, signore Consigliere e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA  
DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA  
POPOLAZIONE E DELLO SPORT

Samuel Schmid

Allegati:

- compendio delle varianti di soluzione
- disegni di revisione OEPM (varianti 2 e 3)
- disegni di revisione dell'ordinanza sul tiro (varianti 2 e 3)



## Varianti concernenti l'accertamento degli eventuali motivi d'impedimento al momento della cessione dell'arma personale: vantaggi e svantaggi

<i>Varianti</i>	<i>Vantaggi</i>	<i>Svantaggi</i>
1. Autodichiarazione + accertamento nei registri di polizia cantonali	<ul style="list-style-type: none"><li>- soluzione semplice</li><li>- nessuna spesa per i militari</li><li>- corrisponde alla prassi attuale di alcuni Cantoni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- onere non risarcito per le amministrazioni cantonali</li><li>- informazioni non sempre complete o affidabili (a causa della mobilità degli interessati)</li><li>- possibili abusi</li><li>- rischio di compromettere la tradizione della consegna dell'arma in caso di problemi</li></ul>
2. Estratto del casellario giudiziale (ev. completato da un'autodichiarazione)	<ul style="list-style-type: none"><li>- soluzione relativamente semplice</li><li>- poco costosa (ca. 20.- franchi a carico dei militari)</li><li>- nessun onere non risarcibile per i Cantoni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- informazione incompleta. Non rilevati: inchieste e procedimenti penali in corso; fatti senza conseguenze penali (per es. turbe psichiche, violenza domestica)</li><li>- si prevede l'opposizione di parte dei tiratori</li></ul>
3. Permesso d'acquisto di armi (ev. completato da un'autodichiarazione)	<ul style="list-style-type: none"><li>- (per quanto possibile) informazione completa delle autorità competenti</li><li>- medesime condizioni di quelle previste per l'acquisto di armi da parte di civili</li><li>- nessun onere non risarcibile per i Cantoni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- onere per i militari</li><li>- conseguenze finanziarie per i militari (ca. 70.- franchi)</li><li>- nessun «bonus» per il possesso pluriennale e irreprensibile dell'arma durante il periodo del servizio militare</li><li>- si prevede l'opposizione di parte dei tiratori</li></ul>

Le varianti 2 e 3 implicano una modifica delle basi legali (OEPM).

Le spese per i documenti probatori delle varianti 2 e 3 si aggiungono alle spese per la modifica dell'arma.